Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

Allegato C	
REGIONE TOSCANA	
DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E PROTEZIONE CIVILE	
SETTORE GENIO CIVILE TOSCANA SUD – Sede di Grosseto	
Pratica n. 4249/2019 - Proced. n. 3087/2022	
Disciplinare per la concessione di beni del demanio idrico: Occupazione	
aree. Corsi d'acqua: Canale Perazzeta (TS70113) – Località Alberese –	
Comune di Grosseto – Tipologia: uso agricolo-raccolta olive (tip 2.1).	
DISCIPLINARE	
Sottoscritto [SE PERSONA FISICA] dal/la sig./ra [COGNOME NOME]	
nato/a a [COMUNE DI NASCITA]_il [CODICE FISCALE], residente a	
[COMUNE DI RESIDENZA], in [INDIRIZZO DI RESIDENZA],	
[SE PERSONA GIURIDICA] da [RAGIONE SOCIALE], con sede legale a	
[COMUNE SEDE LEGALE] Frazione – CF/P.I. [CODICE FISCALE],	
nella persona del Sig. nato a [COMUNE NASCITA] il [DATA], C.F.	
[CODICE FISCALE], domiciliato per la carica in via [VIA], a [A], quale	
titolare/legale rappresentante/procuratore speciale del Presidente del	
Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato (oppure) giusta	
procura speciale Rep. n. [NUMERO] del [DATA] ai rogiti del Notaio	
[NOTAIO] (iscritto al Collegio notarile Distretto di [DISTRETTO])	
,(SE ENTE PUBBLICO) da [DA], con sede legale in [COMUNE SEDE	
LEGALE], C.F./P.I. [CODICE FISCALE], in persona legale rappresentante	
sig./ra [PERSONA] nato/a a [COMUNE NASCITA] il [DATA NASCITA],	
C.F.[CODICE FISCALE], domiciliato/a per la carica in [DOMICILIO].	
Art. 1 – Oggetto della concessione	

		del D.P.R. 642/1972
Ogge	etto della concessione è l'uso a titolo esclusivo e temporaneo dell'area	
appa	rtenente al demanio idrico, lungo le pertinenze del Canale Perazzeta	
(TS7	70113), nel comune di Grosseto, individuato catastalmente al foglio n.	
155,	particella n. 22/p e 37, per una superficie totale di mq 11.100 per uso	
agric	colo - raccolta olive (più in dettaglio rappresentate nella	
docu	mentazione agli atti d'ufficio, costituente parte integrante della	
prese	ente scrittura, ancorché non materialmente allegata).	
	Art. 2 – Oneri del concessionario	
2.1 -	Il Concessionario, ai fini dell'uso previsto, dell'esercizio delle attività,	
è ter	nuto a munirsi di tutti i titoli abilitativi, autorizzativi e degli atti di	
asser	nso, comunque denominati, previsti dalle leggi vigenti.	
Il Co	oncessionario si obbliga a:	
2.2 -	assumere la custodia dell'area demaniale in concessione,	
mant	tenendola in buono stato, preservandola dal pericolo di distruzione o	
dann	eggiamento, salvaguardandola da intrusioni e manomissioni da parte di	
sogg	etti non autorizzati, a propria cura e spese;	
2.3 -	consentire l'accesso al personale di vigilanza incaricato dalla	
Conc	cedente, che potrà in ogni momento effettuare verifiche per accertare lo	
stato	di manutenzione dell'area e impartire l'ordine di effettuare gli	
inter	venti eventualmente necessari, ad insindacabile giudizio della	
Conc	cedente, per garantire il buon regime delle acque, consentire, inoltre	
l'acc	sesso al personale del Consorzio di bonifica di riferimento per espletare	
	tività manutentive di competenza;	
	sollevare fin d'ora la Concedente e il Consorzio di bonifica	
	petente da ogni onere e responsabilità per qualsiasi danno derivante alle	

Atto soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972

persone ed alla proprietà pubblica e privata a seguito di inadeguata	
manutenzione o di inadeguata custodia del bene demaniale in concessione,	
assumendosi gli oneri del risarcimento;	
2.5 - rispettare le leggi ed i regolamenti ed ordinamenti di polizia urbana e	
di pubblica sicurezza, nonché la normativa in materia di polizia delle acque	
contenuta nel R.D.523/1904 e nel R.D.1775/1933, tenendo fin d'ora	
indenne la Regione da ogni conseguenza determinata dalla inosservanza di	
essi;	
2.6 - non mutare la destinazione del bene in concessione, né apportarvi	
aggiunte, innovazioni o altro senza la preventiva autorizzazione della	
Concedente, prendendo atto che tutte le opere addizionali e di miglioria	
autorizzate resteranno acquisite al demanio senza che il Concessionario	
possa avere diritto a rimborsi o indennizzi, e che qualora il Concessionario	
esegua le predette opere senza autorizzazione sarà tenuto alla rimessa in	
pristino, a propria cura e spese, salvo che la Concedente non ritenga di	
mantenerle senza alcun onere a proprio carico; sarà tenuto inoltre al	
risarcimento degli eventuali danni;	
2.7 - assumersi gli oneri di qualsiasi natura gravanti sul bene, ivi compresi	
gli oneri tributari;	
2.8 - non cedere né sub concedere, neppure parzialmente, il bene oggetto di	
concessione;	
2.9 - assumere gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e	
delle aree demaniali interessate nonché delle opere e degli impianti ivi	
presenti.	
Inoltre il Concessionario:	

		del D.P.R. 642/1972
2	2.10 - rimane il solo ed unico responsabile agli effetti del risarcimento di	
tı	utti i danni che fossero arrecati alla proprietà privata, a cose o persone per	
e	effetto di quanto concesso e comunque tenendo indenne la Regione Toscana	
d	la qualsiasi responsabilità, anche giudiziale, per eventuali danni, reclami o	
n	molestie che potessero derivare dall'uso dell'area;	
2	2.11 - dovrà provvedere inoltre a ripristinare tempestivamente qualsiasi	
d	lanno o guasto causato in generale per effetto del presente atto, in	
c	conformità alle prescrizioni che saranno impartite dalla competente autorità	
ic	draulica;	
2	2.12 - è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del R.D. 523/1904, ad eseguire a	
p	proprie spese e non appena ricevutane intimazione, tutte quelle varianti e	
n	modifiche, compresa la messa in pristino dello stato dei luoghi, che, a	
g	giudizio insindacabile dell'Autorità idraulica, si rendessero necessarie per	
g	garantire il buon regime idraulico o per le variate condizioni del corso	
d	l'acqua o per ogni altro pubblico interesse che potesse sopravvenire;	
2	2.13 - dovrà farsi carico di ogni atto ed onere necessario per procedere	
a	all'eventuale occupazione e/o interferenza con i terreni e le proprietà private	
e	e/o pubbliche limitrofe.	
	Art. 3 – Ulteriori obblighi	
3	3.1 - Il presente disciplinare riguarda esclusivamente quanto indicato in	
o	oggetto, per cui ogni variazione od ogni ulteriore opera o attività non	
iı	ndicata nell'istanza presentata, od altro comunque non previsto, dovrà	
e	essere sottoposto ad ulteriore esame di questo Settore per la autorizzazione	
p	orima della loro esecuzione;	
3	3.2 - le ordinarie attività agricole (come potature degli oliveti e la raccolta	

delle olive) dovranno essere eseguite in modo da non arrecare danno al	
corso d'acqua. In ogni caso la raccolta e il godimento dei prodotti è	
subordinato alle esigenze del servizio idraulico e di bonifica. Sarà quindi	
facoltà della Regione Toscana differire, ovvero impedire le suddette attività	
in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a	
giudizio dell'Ufficio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il	
concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi né riduzioni del canone,	
ritenuto che tali circostanze sono state prese in esame nel calcolo della	
determinazione del canone stesso;	
3.3 - la scarpata del canale non dovrà in alcun modo essere interessata con	
scivoli, gradonature, camminamenti, appoggio di materiali, infissioni di	
sostegni, ecc.;	
3.4 - l'utilizzo di acqua fluente del canale è escluso dalla presente	
concessione;	
3.5 - non dovranno essere realizzati, annessi, baracche, ecc. di nessun	
genere;	
3.6 - non venga lasciato materiale tagliato nei pressi del corso d'acqua e	
l'eventuale potatura delle piante dovrà essere asportata, assicurandosi che	
rimanga in loco il tempo strettamente necessario e comunque il	
concessionario sarà responsabile di qualsiasi danno conseguente alla sua	
mancata asportazione in caso di piena;	
Art. – Clausola di solidarietà	
[presente solo nel caso di concessione rilasciata a due o più soggetti] I	
concessionari, cointestatari della concessione in oggetto e condebitori sono,	
ex articolo 1292 e ss c.c., tenuti in solido all'adempimento di tutti oneri,	
 •	

		642/1972
pr	rescrizioni, adempimenti previsti dal presente disciplinare;	
G	li stessi indicano il Sig. quale referente unico per i	
ra	pporti col settore competente ai sensi dell'art. n. 10 del Regolamento.	
	Art. 4 – Durata della concessione	
La	a concessione decorre dalla data del decreto e termina il .	
	Art. 5 – Canone	
5.	1 - Il canone demaniale annuo, ammonta complessivamente a € ;	
	canone potrà essere aggiornato annualmente dalla Giunta Regionale, sulla	
	ase del tasso di inflazione programmato per l'anno di riferimento;	
	2 - Per le successive annualità, il canone annuo, soggetto a revisione e	
	valutato secondo legge, sarà dovuto anche se il Concessionario non possa	
	non voglia fare uso in tutto o in parte della concessione, salvo il diritto di	
	nuncia;	
	3 - In caso di rinuncia da parte del concessionario, lo stesso è	
	onsapevole che rimarrà obbligato al rispetto di quanto convenuto nel	
	resente atto fino all'emanazione del provvedimento di cessazione	
an	nticipata della concessione;	
5.	4 - L'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in	
co	orso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia, ovvero al	
te	rmine della annualità in corso alla data di effettivo rilascio dell'area,	
qı	nalora non coincidente con la rinuncia;	
5.	5 - Il Concessionario prende atto che, ai sensi dell'art. 1219 c.2 n. 3 c.c.,	
in	caso di mancata corresponsione del canone dovuto, la mora si verifica	
au	atomaticamente senza necessità del relativo atto di costituzione di messa in	
m	ora (cd. mora ex re);	

5.6 - Il Concessionario si impegna, così come previsto dall'articolo 28 del	
Regolamento, a corrispondere l'Imposta Regionale sulle Concessioni Statali	
dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato (istituita	
dalla LRT N. 2/1972) ;	
5.7 - Il mancato rispetto del pagamento del canone e dell'imposta regionale,	
nei termini previsti, comporta l'applicazione degli interessi di mora al tasso	
legale.	
Art. 6 – Revoca e decadenza	
6.1 - La concessione potrà, con provvedimento motivato, essere revocata,	
sospesa o modificata anche parzialmente in qualunque momento e senza	
obbligo di indennizzo, qualora intervengano ragioni di disciplina idraulica	
del corso d'acqua interessato o pubblica utilità o di pubblico interesse;	
6.2 - La concessione decade, fermo restando le sanzioni penali previste	
dalla normativa di riferimento statale, nei seguenti casi:	
a. violazione delle disposizioni e prescrizioni contenute in disposizioni	
legislative, regolamentari o nel presente disciplinare di concessione;	
b. mancato pagamento, totale o parziale, di due annualità del canone;	
c. non uso protratto per due anni delle aree e delle relative pertinenze;	
d. violazione del divieto di cessione o sub-concessione a terzi compresi gli	
enti pubblici.	
6.3 - prima di dichiarare la decadenza con apposito decreto, la Concedente	
comunicherà un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale il	
Concessionario potrà presentare le proprie deduzioni;	
6.4 - al Concessionario dichiarato decaduto non spetterà alcun rimborso sia	
per gli interventi / opere eseguite, sia per le spese sostenute sia per il canone	

		bollo ai sensi del D.P.R. 642/1972
gi	ià pagato per l'anno di riferimento;	
6.	.5 - fatte salve le eventuali sanzioni di cui all'art. 9 della L.R. 80/2015, il	
C	oncessionario decaduto è soggetto all'obbligo di rilascio dell'area e	
al	l'eventuale ripristino ai sensi dell'articolo seguente;	
6.	.6 - nel caso di mancato rilascio, lo sfratto è eseguito in via amministrativa.	
	Art. 7 – Cessazione della concessione	
A	lla cessazione della concessione, per decorrenza del termine, revoca,	
rii	nuncia, la concessione si risolve col conseguente obbligo per il	
C	oncessionario di ripristinare, a proprie spese, i luoghi, nel termine	
	ssegnato; qualora il Concessionario non ottemperi a quanto sopra, si farà	
lu	logo all'esecuzione d'ufficio in danno del Concessionario, salvo che su	
is	tanza di questi l'Amministrazione concedente non ritenga di esonerarlo,	
ne	el qual caso il Concessionario non avrà diritto a compensi od indennizzi di	
so	orta, e fatta salva la facoltà della Concedente di acquisire le opere al	
de	emanio, senza oneri per l'amministrazione.	
	Art. 8 – Cauzione	
8.	1 - A garanzia del regolare pagamento del canone dovuto e/o a titolo di	
	mborso delle spese eventualmente sostenute da questa Amministrazione, il	
	oncessionario:	
) ha versato la somma pari a € corrispondenti a una annualità	
,	ell'importo del canone fissato all'art. [] del presente disciplinare come	
	a quietanza conservata in atti.	
	ppure	
) ha costituito apposita garanzia bancaria/assicurativa ai sensi dell'art. 31	
	el Regolamento n. 60/R; dell'importo di € , con validità a	
	, von vandita a	

Atto soggetto
ad imposta di
bollo ai sensi
del D.P.R.
642/1972

tutto il [ANNO VALIDITÀ], rilasciata dalla [impresa bancaria / assicurativa	
/ intermediario finanziario] polizza n. [numero di polizza] come da	
documentazione conservata agli atti;	
8.2 - al Concessionario incorre l'obbligo di reintegrare entro un congruo	
termine di tempo eventuali prelievi disposti dalla Concedente sul deposito	
cauzionale;	
8.3 - la garanzia di cui sopra verrà restituita al Concessionario con Decreto	
del Dirigente Responsabile, al termine della concessione e dopo aver	
verificato l'esatto adempimento, da parte del concessionario, degli obblighi	
ed oneri assunti con la sottoscrizione del presente disciplinare, in modo	
particolare di quanto disposto dall'art. 22 e 23 del Regolamento;	
8.4 - le somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale sono infruttifere.	
Art. 9 – Efficacia	
L'efficacia della presente scrittura privata decorre dalla data di registrazione	
del decreto di concessione.	
Art. 10 – Rinvio a Leggi e regolamenti	
Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare si	
applicano le vigenti disposizioni, di legge e di regolamento, statali e	
regionali, ed in particolare il codice civile, la normativa concernente il buon	
regime delle acque, nonché l'igiene e la sicurezza pubblica, l'edilizia e	
l'urbanistica vigenti nel territorio dove i beni sono ubicati.	
Art. 11 – Domicilio legale	
Agli effetti della presente scrittura privata, le parti eleggono domicilio come	
 segue: la Regione Toscana Settore "Genio Civile Toscana Sud" presso la	
propria sede di Grosseto in Corso Carducci, 57; il Concessionario a	
1	

		del D.P.R. 642/1972
	nel comune di in via n.	
	Art. 12 – Registrazione fiscale	
12	2.1 - L'onere relativo all'imposta per la registrazione della presente	
sc	crittura presso l'Agenzia delle Entrate (dovuta ai sensi dell'art. 2 della	
Ta	ariffa, parte II, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131) è a carico del	
C	oncessionario;	
12	2.2 - Restano in ogni caso a carico del Concessionario tutte le altre spese	
in	erenti la concessione, compresa l'imposta di bollo.	
	Art. 13 – Foro competente	
La	a definizione di eventuali controversie tra le parti derivante o connessa al	
pr	resente atto è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.	
Le	etto, approvato, e sottoscritto.	
F.	to il Concessionario	
G	rosseto il [DATA]	
11	Concessionario, ai sensi dell'art. 1341 c. 2 del Codice Civile, dichiara di	
ac	ccettare espressamente tutti gli obblighi a proprio carico stabiliti agli	
A	rticoli numero 2, 3, [solidarietà], 5, 6 e 7.	
F.	to il Concessionario	